



**DOCUMENTO PROGRAMMATICO AZIENDALE IN MATERIA DI RAPPORTI
CON ENTI DEL TERZO SETTORE**

1. PREMESSE

La ASST dei Sette Laghi con il presente documento intende sviluppare una disciplina programmatica in materia di rapporti con gli enti del Terzo Settore e ciò tenuto conto, da un lato, delle crescenti esigenze di confronto e collaborazione con soggetti che rientrano nell'alveo della categoria "Terzo Settore" e, dall'altro, dell'ampia e recente evoluzione della normativa di riferimento.

L'esigenza di avviare un lavoro di riordino ed aggiornamento della regolamentazione aziendale, anche nei rapporti con gli enti del Terzo Settore, trova conforto e stimolo, in particolare, nelle disposizioni contenute:

1. nel decreto legislativo 03.07.2017 n. 117 avente ad oggetto "Codice del terzo settore, a norma dell'art. 1 comma 2 lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106", ivi inclusi gli artt. 55 e 56 del titolo VII "Dei rapporti con gli enti pubblici";
2. nell'art. 24 "valorizzazione del ruolo del volontariato" della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi inclusa la legge regionale n. 23/2015, e nel correlato art. 14 "Diritti dei cittadini" del d. lgs. 502/1992 e smi;
3. negli artt. 19 e 20 del d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recante "codice dei contratti pubblici" che hanno innovato la normativa vigente in materie potenzialmente rilevanti nei rapporti con gli enti del Terzo Settore, particolarmente sensibili alle opportunità offerte, per il raggiungimento degli scopi istituzionali loro propri ("finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale") dagli istituti della sponsorizzazione e della realizzazione di opere pubbliche a cura e spese del privato.
4. nei principi della legge 06.11.2012 n. 190 e smi avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" oltre che dei Piani Nazionali anticorruzione, nelle Direttive e Circolari dell'autorità nazionale anticorruzione (ANAC), dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'ASST dei Sette Laghi;
5. nel d.p.r 16.04.2013 n. 62 recante "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" oltre che nel Codice di Comportamento dei dipendenti dell'ASST dei Sette Laghi vigente.

Inoltre occorre considerare:

1. che nell'ambito del Sistema Sociosanitario Lombardo, gli enti del Terzo Settore svolgono un ruolo fondamentale a supporto degli utenti e delle famiglie, in particolare nel favorire la partecipazione del malato al proprio percorso di cura, e, in generale, il *patient engagement*;
2. che il servizio prestato dagli enti del terzo settore risponde efficacemente ai molti bisogni collegati alla cura ed alla presa in carico del paziente, con particolare riferimento alle situazioni più fragili;
3. che le Aziende Socio Sanitarie Territoriali nate dalla riforma del Sistema Socio Sanitario lombardo (l.r. 23/2015) concorrono, nelle forme e nei limiti previsti dalla legislazione vigente, a garantire l'offerta sanitaria e socio sanitaria della Regione e la sua integrazione con quella sociale di competenza delle autonomie locali;
4. che le dimensioni e la complessità della struttura organizzativa dell'ASST, declinate nel Piano di organizzazione aziendale strategico, unitamente alle attività poste in essere per conseguire gli obiettivi assegnati dalla regione (ad es. con le regole di sistema), favorisce il moltiplicarsi ed il diffondersi delle occasioni di collaborazione e di partenariato con enti del Terzo Settore;
5. che, ai sensi dell'art. 4 del d. lgs. 117 del 3/7/2017 sono enti del Terzo Settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

2. OGGETTO

In tale contesto la ASST dei Sette Laghi ritiene opportuno definire e strutturare gradualmente una disciplina programmatica aziendale in materia di rapporti con gli enti del Terzo Settore con prioritario e particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- donazioni;
- sponsorizzazioni ex art. 19 del d. lgs. 50/2016;
- opere pubbliche realizzate a spese del privato ex art. 20 del d. lgs. 50/2016;
- attività di volontariato;
- utilizzo del logo aziendale o del nome della ASST o di una delle sue Strutture;
- raccolta fondi.

3. ANALISI DI CONTESTO

Con riferimento agli istituti elencati al precedente punto 2 si indicano qui di seguito gli elementi riferibili alle singole fattispecie che rappresentano principi generali a cui riferire attualmente l'operato della ASST rispetto agli enti del Terzo Settore ed a cui la stessa intende fare riferimento per la successiva stesura di specifiche discipline regolamentari nei confronti degli enti stessi.

3.1 Donazioni

L'istituto giuridico della donazione è disciplinato dalle disposizioni del codice civile e in particolare dall'art. 769 e seguenti. Per tale ambito l'Azienda prevede la costituzione di una "Commissione" incaricata, tra l'altro, di valutare le proposte di donazione. Detta Commissione di valutazione esprime pareri obbligatori in materia da rendersi su richiesta ed in favore delle Strutture responsabili dei procedimenti, e ciò al fine di coniugare la necessità di presidiare la correttezza istruttoria con la semplificazione delle procedure di accettazione delle proposte di donazione. Nel corso del 2018 la ASST intende quindi sviluppare una specifica regolamentazione in materia di donazioni, da applicare anche ai rapporti con gli enti del Terzo Settore.

3.2 Sponsorizzazioni ex art. 19 del d. lgs. 50/2016.

I contratti di sponsorizzazione sono classificati come contratti atipici, consensuali, normalmente a titolo oneroso ed a prestazioni corrispettive. Essi non costituiscono più un evento eccezionale ma un'opportunità ed una forma quasi ordinaria per conseguire risparmi di spesa. Essi sono attualmente soggetti alla normativa generale di cui all'art. 19 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50. La predetta normativa distingue tra sponsorizzazione "pura" o "di finanziamento" (ex art. 19 comma 1) e "tecnica" ex (art. 19 comma 2) e ad essa si fa integrale rinvio per la relativa disciplina, che si applica anche ai rapporti con gli enti del Terzo Settore, unitamente alla giurisprudenza di riferimento ed alle Direttive e Circolari dell'autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

Rimane ferma in ogni caso la necessità del vincolo di scopo ossia che il potere riconosciuto alla pubblica amministrazione di ricorrere a contratti di sponsorizzazione sia esercitato in conformità con le finalità istituzionali proprie ed in modo tale da rispondere all'interesse pubblico di cui l'ASST è portatrice. Il contratto di sponsorizzazione, pertanto, deve necessariamente essere funzionale alla realizzazione del fine pubblico perseguito dall'ASST.

In tale contesto rimane altresì ferma la necessità di escludere eventuali conflitti di interesse, così come già previsto dall'art. 43 commi 1 e 2 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, antesignana della disciplina sui contratti di sponsorizzazione con soggetti senza scopo di lucro, il quale prevede che le iniziative di sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa, ecc.

Nel corso del 2018 la ASST intende quindi sviluppare una specifica regolamentazione in materia di sponsorizzazioni ex art. 19 del d. lgs- 50/2016 da applicare anche ai rapporti con gli enti del Terzo Settore.

3.3 Opere pubbliche realizzate a spese del privato ex art. 20 del d. lgs. 50/2016

La realizzazione di opere pubbliche a cura e spese del privato soggiace alla normativa speciale di cui all'art. 20 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ad essa si fa integrale rinvio per la relativa disciplina, che si applica anche ai rapporti con gli enti del Terzo Settore, unitamente alla giurisprudenza di riferimento ed alle Direttive e Circolari dell'autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

L'istituto in argomento non può trovare applicazione nel caso in cui la realizzazione dell'opera pubblica a cura e spese del privato sia sinallagmaticamente correlata ad una utilità in favore del privato stesso con conseguente carattere "oneroso" dell'accordo convenzionale. Detto

carattere oneroso sussiste, in via esemplificativa, quando vi sia un corrispettivo in danaro, in riconoscimenti di diritti di sfruttamento dell'opera o cessione in proprietà o in godimento di beni, nel riconoscimento di diritti suscettibili di valutazione economica, in "ritorni" d'immagine.

L'operazione deve pertanto possedere compiutamente i caratteri dell'atto di liberalità e gratuità.

Rimane anche nel caso di specie, la necessità del vincolo di scopo ossia che il potere riconosciuto alla pubblica amministrazione di ricorrere a contratti e/o accordi atipici, sia esercitata in conformità con le finalità istituzionali proprie ed in modo tale da rispondere all'interesse pubblico di cui l'ASST è portatrice.

La convenzione per "opere pubbliche realizzate a cura e spese del pubblico e del privato", pertanto, deve necessariamente essere funzionale alla realizzazione del fine pubblico perseguito dall'ASST.

In tale contesto rimane altresì ferma la necessità:

1. di escludere eventuali conflitti di interesse, in coerenza con la necessità di rispettare i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico ed alla normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
2. l'obbligo per l'ASST di valutare, prima della stipula della convenzione, che il progetto di fattibilità delle opere da eseguire con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate e lo schema dei relativi contratti di appalto siano rispondenti alla realizzazione delle opere pubbliche previste nell'ambito della programmazione. Detto obbligo viene adempiuto mediante apposito provvedimento di approvazione degli schemi di contratto.
3. l'attenta cura della realizzazione dell'opera pubblica e della verifica dei requisiti e della qualificazione dei progettisti e degli esecutori atteso "il cogente interesse della pubblica amministrazione" alla "corretta realizzazione da parte di un soggetto qualificato professionalmente e dotato dei requisiti morali" (cfr. delibera ANAC n. 763 del 16 luglio 2016 ed il principio generale sancito dall'art 84 del d. lgs. 50/2016).

Nel corso del 2018 la ASST intende quindi sviluppare una specifica regolamentazione in materia di opere pubbliche realizzate a cura e spese del privato ex art. 20 del d. lgs. 50/2016, da applicare anche ai rapporti con gli enti del Terzo Settore.

3.4 Attività di volontariato.

Gli enti del Terzo Settore che collaborano o che intendono collaborare, anche in via estemporanea, con l'ASST dei Sette Laghi prendono atto che l'Azienda si è dotata di un "Regolamento per la collaborazione tra associazioni di volontariato e azienda socio sanitaria territoriale dei Sette Laghi di Varese" (cfr Deliberazione n. 1162 del 16/12/2016) con cui è stato disciplinato l'espletamento di attività di volontariato all'interno dell'Azienda. Esso è pubblicato sul sito istituzionale aziendale nel link "<http://www.asst-settelaghi.it/amministrazione-trasparente/477>" a cui si fa integrale rinvio per la disciplina specifica.

In ossequio alla riconduzione ad unità della disciplina normativa in materia di rapporti con gli enti del Terzo Settore e per ragioni di coerenza con i principi generali che presiedono all'esercizio dell'attività amministrativa, ivi incluso il criterio di economia del procedimento di cui all'art. 1 della legge 24 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., l'ASST, in via di prima applicazione del presente documento, estende ai rapporti intercorrenti con tutti gli enti del Terzo Settore i principi e le norme regolamentari contenute nel citato "Regolamento per la collaborazione tra

associazioni di volontariato e azienda socio sanitaria territoriale dei Sette Laghi di Varese”, per quanto applicabili.

Gli enti del Terzo Settore che intendono avvalersi di personale volontario, pertanto, conformano le proprie attività ai principi contenuti nel suddetto Regolamento, e ciò per quanto applicabile e con particolare riferimento, in via esemplificativa, agli articoli 6 (tesserino di riconoscimento), 8 (aggiornamento annuale delle cariche sociali e delle attività svolte) 9 (coperture assicurative), 11 (responsabilità delle associazioni), 12 (regole per lo svolgimento dell’attività nelle strutture dell’ASST), 13 (Rapporti con organi di informazione), 14 (formazione del volontario), 15 (tutele dei volontari), 16 (disposizioni in materia di tutela dei dati personali) e 22 (trasparenza e legalità).

Al fine di valutare le richieste degli enti del Terzo Settore riguardanti eventi da svolgere all’interno dell’ASST l’Azienda demanda alla Commissione di valutazione di cui al precedente paragrafo 3.1 l’espressione di pareri obbligatori da rendersi all’URP e Comunicazione ai successivi fini autorizzativi. Tale procedura riassume e sostituisce le diverse procedure attualmente previste dal “Regolamento per la collaborazione tra associazioni di volontariato e azienda socio sanitaria territoriale dei Sette Laghi di Varese”.

Fermo restando la suddetta estensione del “Regolamento per la collaborazione tra associazioni di volontariato e azienda socio sanitaria territoriale dei Sette Laghi di Varese” ai rapporti con gli enti del Terzo Settore, la ASST, nel corso del 2018, intende valutare la possibilità di rimodulare detto regolamento in una logica di implementazione e sviluppo del medesimo tenendo conto dei principi sopra elencati.

3.5 Utilizzo del logo aziendale o del nome della ASST o di una delle sue Strutture

La disciplina aziendale è attualmente prevista nel “Regolamento per la collaborazione tra associazioni di volontariato e azienda socio sanitaria territoriale dei Sette Laghi di Varese”. In ossequio alla riconduzione ad unità della disciplina normativa in materia di rapporti con gli enti del Terzo Settore e per ragioni di coerenza con i principi generali che presidono all’esercizio dell’attività amministrativa, ivi incluso il criterio di economia del procedimento di cui all’art. 1 della legge 24 agosto 1990 n. 241 e smi, l’ASST estende ai rapporti intercorrenti con tutti gli enti del Terzo Settore i principi e le norme regolamentari contenute nel citato Regolamento, ivi compresi quelli relativi all’utilizzo del logo aziendale o del nome della ASST o di una delle sue Strutture.

Si rinvia l’eventuale ulteriore regolamentazione di dettaglio ad una data successiva alle emanande disposizioni regionali in materia.

3.6 Raccolta fondi in favore dell’ASST dei Sette Laghi:

L’art. 7 del d.lgs. 117/2017, dedicato alla raccolta fondi, prevede che:

“1. Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

2. Gli enti del Terzo settore, possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e

delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.”.

Gli enti del terzo settore che collaborano o che intendono collaborare, anche in via estemporanea, con l'ASST dei Sette Laghi, prendono atto che l'Azienda ha disciplinato la materia in oggetto all'art. 19 del “Regolamento per la collaborazione tra associazioni di volontariato e azienda socio sanitaria territoriale dei Sette Laghi di Varese” pubblicato sul sito istituzionale aziendale nel link “<http://www.asst-settelaghi.it/amministrazione-trasparente/477>” a cui si fa integrale rinvio e che l'Azienda estende ai rapporti con gli enti del Terzo Settore nel rispetto ed in coerenza con il citato art. 7 del d.lgs. 117/2017.

6. OBIETTIVI

Nel corso del 2018 l'ASST dei Sette Laghi intende quindi sviluppare i contenuti della policy aziendale di cui al presente documento anche mediante la realizzazione dei seguenti obiettivi

- 6.1 redazione ed approvazione di specifiche regolamentazioni, ovvero aggiornamento e implementazione di quelli esistenti mediante utilizzo di una metodologia trasversale ed interdisciplinare;
- 6.2 prevedere una possibile evoluzione del ruolo dell'attuale Comitato Consultivo Misto (organismo consultivo che raggruppa rappresentanti dell'Azienda e rappresentanti delle associazioni che collaborano con l'Azienda) in una logica di estensione delle relative competenze ai rapporti con gli enti del Terzo Settore;
- 6.3 individuare gradualmente, nel rispetto dei principi della legge 241/1990 e smi, forme e strumenti per la sperimentazione della metodologia di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento prevista dal d. lgs. 117/2017, declinandola sulle specificità organizzative dell'ASST, e ciò con riferimento ai settori di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del ate tenendo conto in particolare, nelle more delle emanande disposizioni di attuazione del D.Lgs. 117/2017.
- 6.4 costituzione di una Commissione di valutazione delle proposte di donazione e delle proposte di attività di volontariato, che dovrà dotarsi di un proprio Regolamento di funzionamento, ispirato ai principi di trasparenza e di celerità del procedimento.
